



TRIBUNALE DI PATTI

Sez. 10 bis

VERBALE DI UDIENZA

Il giorno 4.6.2026 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, assistito dal cancelliere, nel giudizio iscritto al **n. 259/2021 R.G.**

PROMOSSO DA

Parte_1 nata a Gioiosa Marea il 15/2/1950 c.f. *C.F._1* , elettiva mente domiciliata in Barcellona via Don Minzoni n. 13 presso lo studio dell'avv. Antonino Pino dal quale è rappresentata e difesa;
-opponente-

E

Controparte_1 (nato a Barcellona P.G. – ME – il 26.04.1984 e residente in Gioiosa Marea, Fraz. San Giorgio C.F.: *CodiceFiscale_2* , rappresentato e difeso, per procura in calce, dall'Avv. Maria SINAGRA ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Sinagra Via U. Corica nr. 36 *-opposto-*

Sono comparsi: l'avv. Antonino Pino per parte opponente e l'avv. Gabriele Buttò in sostituzione dell'avv. Maria Sinagra per parte opposta, i quali insistono in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito, contestano le avverse istanze e richieste e chiedono la decisione come da note conclusive già depositate.

IL GIUDICE ONORARIO

si ritira in camera di consiglio.

Riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, dà lettura della sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PATTI

SEZIONE 10 bis

In persona del GOP Elisabetta Artino Innaria ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 515/2020, emesso dal Tribunale di Patti il 27.12.2020

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato *Parte_1* proponeva opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto, con il quale *Controparte_1* gli intimava il pagamento della somma di €. 9.680,00 oltre interessi legali e spese di procedura a titolo di saldo sul corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti nell'immobile sito in Gioiosa Marea.

L'opponente preliminarmente rilevava la necessità di estendere il contraddittorio nei confronti di *CP_2* [...] anch'egli esecutore dei lavori per cui è causa, intervenuto nel contratto di appalto in proprio e quale legale rappresentante della ditta appaltatrice e nel merito evidenziava di avere corrisposto € 20.000,00 al Recupero e che null'altro gli era dovuto, non essendo stati eseguiti i lavori a regola d'arte ed essendo intervenuta la consegna degli stessi oltre il termine contrattualmente convenuto.

Insisteva, pertanto, nella revoca del decreto ingiuntivo, nell'accertamento dell'inadempimento della ditta appaltatrice, nella condanna dell'opposto al pagamento della penale per la ritardata consegna dei lavori e nella compensazione dei reciproci crediti, con il favore delle spese.

Si costituiva *Controparte_1* contestando gli assunti di controparte e rappresentando, che il contraddittorio era già intero, essendo *Controparte_2* un mero dipendente della ditta Recupero, ditta individuale nel quale il titolare, ossia il *CP_1*, era l'unico legittimato ad agire in proprio per l'immedesimazione dello stesso con la ditta, che i lavori erano stati commissionati oltre che dall'odierna opponente anche da *Controparte_3* il quale aveva corrisposto interamente il dovuto e che gli stessi erano stati eseguiti a regola d'arte, dovendosi rilevare quanto alle lamentate fessurazioni, per altro relative ad un piccolissima parte del solaio, l'assenza di vizi o difformità dell'opera, che in ogni caso il Recupero aveva fatto prontezza di eliminare e che i lavori commessi erano stati consegnati oltre il termine originariamente pattuito, sia perché i committenti avevano richiesto lavori extra contratto, sia perché era intervenuto il ritardo nella consegna del portone condominiale scelto, ordinato e fornito direttamente dai committenti.

L'opposto chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo con il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'*Parte_1* al pagamento delle spese del giudizio di opposizione.

La causa veniva istruita con l'espletamento della prova testimoniale e all'odierna udienza fatte discutere le parti brevemente veniva decisa mediante lettura della sentenza.

L'opposizione è infondata e come tale va rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va reso esecutivo.

Preliminarmente va osservato che *Controparte_1* per come dallo stesso affermato e non specificamente contestato dall'opponente, risulta essere titolare della ditta artigiana individuale, con numero partita iva *P.IVA_1*. Tale numero viene riportato nel documento fiscale a base del ricorso per decreto ingiuntivo, nei timbri della corrispondenza intercorsa tra le parti e nella scrittura privata di appalto del 24.10.2019.

Nel contratto di appalto il Recupero agisce in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta stessa.

Ora al di là della partecipazione del *CP_2* alla scrittura privata anzidetta, da nessun altro atto è possibile ricavare la sua titolarità ovvero la sua qualifica di legale rappresentante della ditta appaltatrice.

La ditta individuale coincide con la persona fisica del titolare di essa e, perciò, non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che processuale.

La domanda proposta nei confronti di una ditta individuale deve ritenersi intentata, ai fini della legittimazione passiva, contro la persona fisica del suo titolare, in quanto la ditta non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale (Cass. 3052/06 e Tribunale di Bari, sentenza del 5.2.2018).

Sempre preliminarmente va ritenuto di dovere confermare quanto già rilevato con l'ordinanza dell'8.2.2022 di questo Giudicante a tenore della quale è stata rigettata l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di *Controparte_2* non rivestendo lo stesso la qualità di titolare della ditta.

Quanto all'azione intrapresa si osserva che a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione in cui l'opposto riveste la posizione di attore in senso sostanziale e deve pertanto in ogni caso fornire la prova dei fatti addotti a sostegno della domanda; prova che, se fornita, comporta l'accoglimento della domanda anche nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato emesso in mancanza di idonea prova scritta e vada pertanto revocato.

La completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale per la pienezza delle indagini da cui tale giudizio è caratterizzato è possibile fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (Cass. n. 17371/2003), ed il Giudice non valuta solo la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. n. 9927/2004).

Come noto, il creditore che agisca per l'adempimento o per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della

prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (tra tante, Cass. civ., sez. Unite 30--10--2001, n. 13533, Cass. N. 836/2015), ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccepiante si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS. UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento).

Nella fattispecie che qui ci occupa il credito reclamato trae origine dal contratto di appalto del 24.10.2019, non contestato dalle parti, nel quale i committenti *Parte_1* e [...] *Controparte_3* hanno appaltato alla ditta Recupero i lavori dell'immobile di via C. Colombo, 19 in Gioiosa Marea meglio indicati nell'Allegato A per i prezzi nello stesso concordati, rispetto ai quali l'opposto ha dedotto di avere eseguito ulteriori lavori, concordati con entrambi i committenti per i quali a saldo del dovuto l'*Parte_1* era tenuta a corrispondere l'importo di cui alla fattura n. 6 del 7.5.2020 per € 9.680,00.

La debitrice opponente, a fronte dell'eccepito inadempimento della ditta appaltatrice, senza formulare apposita domanda riconvenzionale ed omettendo di provare l'esatto adempimento del pagamento del corrispettivo ha eccepito ex art. 1460 c.c. l'inadempimento del creditore opposto, consistito nella presenza di fessurazioni nel solaio e nel ritardo della consegna dei lavori.

Ora quanto all'esecuzione dei lavori appaltati, parte opponente ha sollevato generiche contestazioni sulla presenza di fessurazioni nel solaio (cfr perizia di parte nel fascicolo dell'opponente) che a dire dell'opposto erano limitate ad una piccola parte del solaio (sul punto nessuna contestazione è stata ulteriormente sollevata) che comunque vanno valutate alla stregua dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., il quale prevede uno strumento di autotutela nei confronti dell'altrui inadempimento, da attivarsi anche in via stragiudiziale, costituito dal potere di sospendere l'erogazione della propria prestazione.

La *ratio* della norma richiamata è da rinvenirsi nella esigenza di prevenire una situazione di squilibrio economico a danno di una parte a causa dell'inadempimento dell'altra, per cui il presupposto di operatività dell'eccezione è che sussista un nesso di corrispettività e proporzionalità tra la prestazione non adempiuta e

quella di cui sia stato rifiutato l'adempimento (Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza 288 dell'8 marzo 2022).

Si tratta dunque di verificare se ed in che misura il rifiuto di pagare il corrispettivo del servizio da parte opponente sia proporzionato rispetto all'eventuale inadempimento del creditore opposto e se sia o meno contrario alla buona fede.

L'istituto previsto dall'art. 1460 c.c. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede "avuto riguardo alle circostanze", laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppure no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte.

Ciò precisato, il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze è conforme a buona fede [solo] nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio oppure quando la prestazione sia priva di qualunque utilità.

Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che In tema di eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva. (Cassazione civile sez. II, 28/12/2023, n. 36295).

A parere di questo giudicante, sulla base di quanto dedotto, allegato e non specificamente contestato ex art. 115 c.p.c. nonché dell'attività istruttoria svolta, l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente non è idonea a paralizzare la pretesa creditoria di Controparte_1

Le fessurazioni presenti nel solaio, ovvero per come non contestato, solo in una piccola parte dello stesso, non costituiscono vizi e sulle stesse Controparte_1 ha immediatamente dato disponibilità di intervento, per altro l' Parte_1 non ha chiesto né la loro eliminazione, né ha chiesto e/o quantificato l'importo eventualmente necessario per eliminarle, limitandosi a richiede genericamente CTU al fine di verificare se i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte.

Dal suo canto l'opposto, ha contestato specificamente quanto indicato dal ctp ing. **Persona_1** sia in fase extragiudiziale che nel presente giudizio, provando anche con la prova testimoniale espletata di avere regolarmente eseguito i lavori originariamente appaltati, oltre agli ulteriori lavori, rispetto ai quali, presente sul cantiere il marito dell'opponente **Parte_1**, nessuna contestazione risulta essere avvenuta sulla quantità e qualità dei lavori eseguiti nel termine della riserva apposta dai committenti il 3 marzo 2020, alla consegna del conteggio finale.

Il teste **Controparte_2** confermando le circostanze ammesse riferisce che: *“ ho lavorato alle dipendenze di recupero **CP_1** ed ho eseguito buona parte dei lavori a casa di **Controparte_4** a Gioiosa Marea. **Per_2** era il marito della sig.ra **Parte_1** Inizialmente dovevano farsi dei lavori preventivati, sono stati successivamente eseguiti lavori in più, rispetto ai quali so che ci sono stati problemi, **CP_5** era particolare perché voleva fatti i lavori come diceva lui ed era molto pressante. Era sempre presente sul cantiere..... ero presente alle riunioni a casa del Magistri anche quando i lavori sono stati commissionati, era presente **CP_3**, che abitava al primo piano e la pensillina, interessata dalle infiltrazioni era parte comune ai due piani.....Io collaboravo con il recupero e gli davo una mano poiché lui non riusciva a fare tutti i lavori. All'inizio doveva essere realizzati i seguenti lavori, facenti parte del preventivo: 1) ripristino lanternino scala, 2) impermeabilizzazione del terrazzo, 3) ripristino muretti del terrazzo, ed applicazione coprimuri nel terrazzo in alluminio preverniciato, poi sostituito con coprimuro in cotto. Oltre a questi lavori in corso d'opera sono stati realizzati lavori non preventivati quali: stonatura pensillina, spazzolatura del ferro, trattamento ferro, copriferro ed intonaco totale della pensillina compresa di rasatura, ripristino delle parti danneggiate all'interno dell'appartamento e pitturazione facciata. Non ricordo i costi dei lavori sia di quelli preventivati che di quelli extra. Il preventivo dei lavori concordati in un primo momento era scritto. Poi i lavori extra richiesti alla presenza di tutte le parti sono stati eseguiti su richiesta verbale...ero presente alla richiesta degli ulteriori lavori..... I lavori li ho fatto io con altri operai e per buona parte presente anche Recupero...abbiamo tardato perché il fabbro doveva portare il portone di ingresso....il ritardo è stato dovuto ai lavori extra che in corso d'opera il **CP_5** chiedeva di fare....Il portone è stato pagato dai committenti, la ditta Recupero doveva provvedere al montaggio dello stesso... abbiamo finito di montare o venerdì o sabato. Il **CP_3** ha pagato la sua parte sia dei lavori da preventivo che di quelli extra...Nessuna contestazione è stata fatta dal **CP_3** sui lavori che ha pagato per il 50%”*

Le dichiarazioni rese dal teste appaiono lineari, specifiche, dettagliate aderenti a quanto riportato negli atti e nei documenti depositati e non può dichiararsi la nullità della superiore deposizione sulla base dell'eccezione di incapacità a testimoniare del **CP_2** per come rilevato nelle note conclusive da parte opponente.

La nullità di una testimonianza resa da persona incapace ex art. 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa, che deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della

prova o al più nell'udienza successiva quando il difensore della parte interessata non è stato presente all'assunzione del mezzo istruttorio. L'omessa eccezione comporta la sanatoria della stessa ai sensi dell'art. 157, comma 2 c.p.c. (cass. sez. un n. 9456/2023).

Nel caso che ci occupa il teste CP_2 è stato escusso nel verbale di udienza del 25.10.2023, non era presente l'avvocato di parte opponente che alla successiva udienza del 26.6.2024 nulla ha eccepito sul punto.

Per di più le dichiarazioni rese dal CP_2 sono state confermate anche dall'altro teste Controparte_3 [...] , che unitamente all'opponente, risulta essere committente dei lavori per cui è causa alla Ditta Recupero ed ha corrisposto quanto richiesto dall'opposto nella misura del 50% dallo stesso dovuto, con esclusione del vincolo di solidarietà.

Il Controparte_3 ha dichiarato, previa conferma delle circostanze ammesse che *“ero presente in quanto committente dei lavori, al momento in cui gli stessi sono stati eseguiti dal Recupero. Ero committente dei lavori, in quanto proprietario al 50% dell'immobile sul quale i lavori sono stati fatti. Recupero ci è stato presentato a me ed all Parte_1 il primo ha fatto un preventivo che sia io che la Parte_1 abbiamo accettato. Io ho pagato i lavori al sig. recupero, e nulla devo più dare allo stesso....abbiamo anche sottoscritto un contratto nel quale erano indicate le forme di pagamento. Riconosco il contratto che mi viene mostrato (allegato n. 1 del fascicolo dell'opponente) come il contratto che ho sottoscritto unitamente alla Parte_1 ed al Recupero, di cui ho riferito.... sono stati eseguiti altri lavori, perché la Parte_1 si era accorta che il balcone nel lato sottostante aveva bisogno di manutenzione e quindi sono stati fatti altri lavori oltre a quelli previsti nel contratto. Tali lavori in più sono stati commissionati da entrambi noi committenti, poiché il problema da risolvere erano le infiltrazioni d'acqua nell'appartamento della Parte_1 per cui io e la Parte_1 abbiamo detto che dovevano farsi i lavori che si ritenevano necessari per evitare le infiltrazioni. Questo era un accordo a monte che avevamo. I lavori ulteriori non erano compresi nel contratto che abbiamo sottoscritto. Preciso i lavori erano relativi alla parte di sotto dei balconi da tutti i tre prospetti dell'ultimo piano....(quanto ai lavori extra contratto).... i lavori sono stati commissionati anche dalla Parte_1 sul presupposto che mentre i lavori venivano eseguiti la stessa si trovava nell'appartamento in cui si stava lavorando, si era trasferita nell'appartamento per seguire i lavori. Preciso che Recupero mi ha cercato dopo avere parlato con la Parte_1 così mi ha detto Recupero, per informarmi degli ulteriori lavori necessari ad evitare altre infiltrazioni e chiedermi l'autorizzazione ad eseguirli, io non ero presente all'incontro tra Parte_1 e Recupero. I lavori extracontratto sono stati eseguiti. Che io sappia la Parte_1 ha chiesto che venissero fatti anche lavori dentro il suo appartamento, ciò perché c'erano le infiltrazioni nell'appartamento della Parte_1 così mi ha detto Recupero, ma io non ho visto i lavori eseguiti dentro l'appartamento della Parte_1 Preciso di avere visto la ditta Recupero entrare nell'appartamento della Parte_1 per fare i lavori, io abitavo al piano di sotto e sentivo la ditta che lavorava. Dopo i lavori per cui è causa la Parte_1 non si è*

più lamentata con me per infiltrazioni nel suo appartamento..... ero presente la Parte_1 ha accettato i lavori, al momento e davanti a me non si è lamentata di nulla. Credo, ma non ne sono sicuro, che in questa data ho sottoscritto un conteggio, no ricordo se lo ha sottoscritto anche la Parte_1 Riconosco il documento da me sottoscritto che mi viene mostrato (all. 2 del fascicolo dell'opponente)..... Presumo che il tempo della consegna si è allungato per i lavori in più che sono stati eseguiti..... lo scheletro del portone è stato eseguito con misure sbagliate ed è stato rifatto. Le misure sono state prese dalla ditta che ha eseguito il portone, era una ditta di Milazzo di cui non ricordo il nome, questo fatto ha determinato ritardo nella consegna dei lavori.....non appena il portone è stato consegnato dalla ditta di Milazzo, Recupero nella stessa giornata lo ha montato. Il montaggio del portone è stato l'ultimo lavoro eseguito dal Recupero, tutti gli altri lavori erano stati ultimati”.

Si aggiunga ancora che sulle medesime circostanze era stata ammessa prova per interpello ed all'udienza fissata per l'incombente la parte tenuta a rendere l'interrogatorio formale non è comparsa e non ha giustificato l'assenza.

Ora da tale comportamento deve trarsi l'ulteriore elemento di conferma della prospettazione del creditore opposto in ordine alla commissione dei lavori extra contratto, alla loro regolare esecuzione ed all'assenza di un ritardo nella consegna degli stessi imputabile alla ditta appaltatrice.

Sul punto la giurisprudenza ha affermato che “l'art. 232 c.p.c. riconnette al comportamento della parte verso cui è ammessa la prova per interpello, che non compaia o che non risponda senza giustificato motivo, soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32846 del 16/12/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 4837 del 01/03/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19833 del 19/09/2014; Sez. L, Sentenza n. 5719 del 05/11/1979; Sez. 3, Sentenza n. 1088 del 16/04/1971; Sez. 2, Sentenza n. 2938 del 05/08/1969; Sez. 3, Sentenza n. 1568 del 18/05/1968; Sez. 3, Sentenza n. 20740 del 28/09/2009; Sez. 3, Sentenza n. 2264 del 04/10/1967; Sez. 3, Sentenza n. 1366 del 25/05/1966; Sez. 1, Sentenza n. 1499 del 14/07/1965).

Depongono in favore della tesi dell'opposto ulteriori elementi, oltre a quelli emersi nel corso dell'espletamento della prova testimoniale, tratti dalla documentazione in atti, come il contratto di appalto, il conteggio finale, l'opposizione delle riserve da parte dell' Parte_1 dopo il termine prefissato, la corrispondenza intercorsa tra le parti.

Alla luce di quanto emerso si ritiene che *Controparte_1* abbia dato prova di avere eseguito i lavori commissionati per i quali la committente *Parte_1* non ha dato, viceversa, prova di avere adempito la propria obbligazione con il pagamento del prezzo dovuto e/o con l'esistenza di un inadempimento di controparte idoneo ad estinguere detta obbligazione.

Ne consegue il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo n. 515/2020, del 27.12.2020 che va reso esecutivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo nei medi del valore di riferimento ex DM 55/2014 come smi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 259/2021 di opposizione a decreto ingiuntivo, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede: Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 515/2020, del 27.12.2020 dichiarandolo esecutivo;

Condanna l'opponente *Parte_1* al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 5.077,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Patti, il 4.6.2026

Il Giudice Onorario
Elisabetta Artino Innaria